

ADOLESCENTI AUTORI DI REATO

Il percorso psico-sociale
in ambito istituzionale

Claudia Cavazza, Roberta Perduca, Silvia Zandrini

POLITICHE
E SERVIZI
SOCIALI

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

ADOLESCENTI AUTORI DI REATO

Il percorso psico-sociale
in ambito istituzionale

Claudia Cavazza, Roberta Perduca, Silvia Zandrini

POLITICHE
E SERVIZI
SOCIALI

FrancoAngeli

Il presente lavoro origina da molti contributi e confronti, molte elaborazioni e molte storie di ragazzi e ragazze e delle loro famiglie, si ringraziano in particolare:

Marina Gasparini, Responsabile e “ideatrice” del modello di lavoro del Servizio Minori Sottoposti a Procedimento Penale;

Marilena Garavaglia e Marina Rinonapoli Mazzuccon, Responsabili del Servizio Minori Sottoposti a Procedimento Penale che, in tempi diversi, hanno significativamente contribuito al confronto professionale;

tutta l'équipe attuale del Servizio Minori Sottoposti a Procedimento Penale, che tutti i giorni incontra, accompagna e sostiene ragazzi e ragazze e genitori trasformando teorie e metodologie in prassi operative: Angela Bernocchi, Mauro Cardella, Claudia Cavazza, Maria Luisa Di Giacinto, Elsa Forner, Angela Fortunato, Vincenzo Fracassi, Cristina Lo Iacono, Marisa Milesi, Roberta Perduca, Gabriella Sabbioneda Aurora Vaccari, Nicoletta Zambotti.

Il ricavato derivante dai diritti d'autore sarà interamente devoluto alla Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS.

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Prefazione , di <i>Joseph Moyerso</i> en	pag.	9
Introduzione. Modelli teorici e metodologia	»	19
1. Il lavoro sociale e i modelli di riferimento	»	19
2. Il percorso psicologico e i modelli di riferimento	»	24
3. Riferimenti legislativi nell'ambito del procedimento penale minorile, con il contributo di <i>Gabriella Sabbioneda</i>	»	29
Fig. 1 - Il percorso penale minorile	»	32
 Fasi del processo di lavoro		
1. Fase 1. Azioni preliminari e avvio dell'intervento	»	35
1. Azioni preliminari all'intervento	»	35
• L'incarico istituzionale e l'avvio del percorso con Francesco e la sua famiglia	»	38
2. Fase 2. Il trattamento con l'adolescente e la sua famiglia	»	40
1. La convocazione in ambito coatto	»	40
• I primi contatti con la famiglia di Francesco	»	43
2. Il primo colloquio	»	44
• Il primo appuntamento con Francesco e la sua famiglia	»	47
3. Conclusione del primo colloquio e ipotesi di prosecuzione dell'intervento, con il contributo di <i>Gabriella Sabbioneda</i>	»	49
• La prosecuzione dell'intervento con Francesco e la madre	»	50

4. L'intervento dell'assistente sociale nel trattamento con la famiglia	pag.	51
• Il lavoro sociale con la madre	»	56
5. L'intervento dello psicologo con l'adolescente	»	61
• La consultazione con Francesco	»	70
3. Fase 3. Il colloquio di restituzione con l'adolescente e la famiglia	»	72
• Il colloquio di restituzione con Francesco e la madre	»	74
4. Fase 4. La relazione psicosociale per l'Autorità Giudiziaria	»	77
• La relazione psico-sociale	»	81
5. Fase 5. Prosecuzione o sospensione dell'intervento?	»	83
6. Fase 6. "L'assistenza affettiva e psicologica del minore" all'interno dell'Udienza	»	86
1. Esiti dell'Udienza, con il contributo di <i>Nicoletta Zambotti</i>	»	88
• L'udienza di Francesco presso il Tribunale per i Minorenni	»	91
7. Fase 7. Il percorso riabilitativo di Messa alla Prova, con il contributo di <i>Marisa Milesi</i>	»	93
• La Messa alla Prova di Francesco	»	96
• La conclusione del percorso di Messa alla Prova di Francesco	»	103
8. Il gruppo dei genitori quale strumento di sostegno alla funzione genitoriale. Un'esperienza nel Comune di Milano, di <i>Marisa Milesi</i>	»	106
1. La costituzione del gruppo genitori	»	107
2. La fase iniziale	»	110
3. Il ruolo del conduttore	»	110
• L'ingresso della madre di Francesco nel gruppo dei genitori	»	111
4. La fase centrale	»	112
• La partecipazione della madre di Francesco al gruppo dei genitori	»	113
5. La fase conclusiva	»	115
• La madre di Francesco e la fase conclusiva del gruppo	»	116

6. Considerazioni conclusive e ultimo incontro di un gruppo	pag. 116
• L'ultimo incontro di un gruppo di genitori	» 117
Bibliografia	» 121
Riferimenti legislativi	» 125
Le Autrici	» 127

Prefazione

di *Joseph Moyerso*

Il tema degli interventi a favore dei minori autori di reato è complesso e d'attualità. Innanzitutto è di grande rilevanza il cambio prospettico rispetto agli approcci pregressi del secolo scorso, perché pone al centro del sistema di giustizia penale minorile proprio il/la minore, accusato o imputato di aver commesso un reato. “Lo sguardo che ne deriva, per un verso, consente di filtrare i dati presentati attraverso una lente d'eccezione: *i best interests of the child* (BIC, migliori interessi del/della minore) e il grado di tutela e promozione dei suoi diritti nell'ambito della giustizia penale, così come prescritto da tutti i principali standard giuridici nazionali e internazionali”¹. Inoltre il riferimento al/alla minore autore di reato assicura un'ulteriore preziosa utilità, imponendo all'attenzione le “nuove frontiere di intervento e le relative sfide cui è chiamato ogni operatore della giustizia che si occupi di tale delicata materia”².

La legislazione italiana non fornisce una definizione di “minore autore di reato”, sebbene all'interno del codice di procedura penale minorile³ l'espressione venga richiamata più volte. Una definizione si rinviene invece negli atti internazionali e in particolare nelle “Regole minime standard per l'amministrazione della giustizia minorile”, denominate “Regole di Pechino” del 1985 che definiscono il minore autore di reato come “Un minore o

1. Pannia P., “Percorso di lettura: Il minore autore di reato: rappresentazioni, modelli di giustizia penale e strategie di intervento”, supplemento della rivista *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*, n. 1, 2016, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2017.

2. Pomodoro L., “Prefazione”, in Vigoni D., *Codice della giustizia penale minorile: il minore autore di reato: raccolta normativa e giurisprudenziale corredata di riferimenti bibliografici*, Giuffrè, Milano, 2005.

3. D.P.R. n. 448 del 2 settembre 1988, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.

un giovane che è accusato di aver commesso un reato o che è stato accertato averlo commesso”⁴.

Ci sono differenze significative tra i sistemi di giustizia penale minorile vigenti nei vari Stati del mondo. La maggior parte degli Stati anglofoni operano sulla base del cosiddetto “modello di giustizia”, incentrato sul presupposto di ritenere i minori responsabili delle loro azioni e l’applicazione di sanzioni punitive attraverso il giusto processo. Una serie di Stati dell’Europa continentale, tra cui l’Italia, tende invece a utilizzare il cosiddetto “modello di welfare”, caratterizzato da un’informalità di procedimenti e interventi basati sui BIC, così come concepiti dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC). Esiste tuttavia una crescente tendenza verso sistemi ibridi di giustizia penale minorile che incorporano elementi di entrambi i modelli di giustizia e di welfare.

Se si esaminano i dati statistici, si può constatare che sussistono più elevati tassi di condanna a pene detentive negli Stati in cui le giurisdizioni si basano sul “modello di giustizia”, mentre tassi più bassi negli Stati in cui le giurisdizioni si basano sul “modello di welfare”. Basti ricordare che l’Italia, in uno studio svolto all’inizio degli anni 2000, risultava avere il più basso tasso di delinquenza minorile rispetto sia ai Paesi dell’UE che agli USA, con 10 autori di reati ogni 1000 soggetti imputabili all’anno rispetto a 33 in Inghilterra, 43 in Francia e 82 in Germania⁵. La maggior parte degli Stati esaminati ritiene che far uscire rapidamente dal circuito penale i minori autori di reato e utilizzare programmi di carattere comunitario quando entrano nel sistema di giustizia penale minorile, sia il modo più efficace per ridurre il tasso di delinquenza minorile e di recidiva.

La giustizia penale minorile italiana risulta essere un’eccellenza riconosciuta sul piano internazionale, per una serie di fattori tra cui la doppia competenza civile e penale dell’autorità giudiziaria minorile, la specializzazione degli operatori, *in primis* dei magistrati che hanno competenza esclusiva, la composizione mista dei collegi giudicanti, la lungimiranza del legislatore che ha adottato la riforma del procedimento penale minorile entrata in vigore il 24 ottobre 1989⁶, ossia trent’anni fa, e gli istituti introdotti da tale riforma, *in primis* l’istituto della sospensione del processo per Messa alla Prova⁷.

4. Articolo 2 paragrafo 2 c) della Risoluzione 44/33 approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU del 27 novembre 1985.

5. “Indicatori europei dell’infanzia e adolescenza”, Quaderni e documenti, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2000.

6. Cfr. nota n. 3.

7. Artt. 28 e 29 D.P.R. 448/1988 e art. 27 D.Lgs. 272/1989.

Tale riforma è quindi entrata in funzione ben prima dell'approvazione della CRC. All'epoca della riforma infatti, l'atto internazionale da cui trasse ispirazione, era costituito dalle "Regole di Pechino" sopra citate, atto di *soft law* ossia privo del carattere vincolante tipico dei trattati internazionali come la CRC, una volta ratificati, in quanto mera dichiarazione di principi o raccomandazioni di cui l'organizzazione internazionale emanante richiede agli Stati membri di tener conto nella propria normativa interna.

Con la citata riforma, il legislatore italiano ha sottolineato con forza che "il processo penale deve avere come suo obiettivo quello di realizzare una ripresa dell'itinerario educativo del/della minore, che il compimento dell'atto criminale dimostra essersi interrotto o avere deviato, ma ha anche previsto che lo stesso processo si articoli in modo tale da potere contribuire allo svolgimento di questo itinerario, avendo esso stesso valenze educative"⁸. Infatti la funzione educativa del processo penale minorile è ribadita fin dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 448/1988, che così dispone: "Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". Le basi del nuovo approccio "educativo" introdotto dal D.P.R. 448/1988, così come evidenziato anche dalla dottrina, tuttavia erano state gettate ben prima, ossia dalla Legge 888/1956 che aveva aperto il sistema giudiziario ad altre istituzioni e specialisti delle scienze criminologiche, sociologiche e psicologiche⁹, e ancor prima dalla Costituzione italiana (in particolare gli articoli 27 comma 3 e 31 comma 2)¹⁰.

Occorre sottolineare che "Il principio ispiratore dell'intera riforma italiana è il recupero del/della minore attraverso strumenti che non sono solo repressivi ma che si focalizzano sulle condizioni personali, famigliari e psicologiche del/della minore. Quindi, la scelta degli strumenti, richiede soluzioni individualizzate che non siano solo proporzionate alla gravità e alla tipologia del reato commesso, ma che prendano in considerazione le esigenze di sviluppo del/della minore autore di reato attraverso un percorso di progressiva responsabilizzazione. Da questo punto di vista, l'intero processo penale minorile assume la funzione di riattivare il processo evolutivo

8. Moro A.C., in Fadiga, Zanichelli (a cura di), *Manuale del diritto minorile*, 4ª ed., 2008, p. 545.

9. Meucci G.P., "Repressione e comunità: esperienze di un Giudice dei minori", in *Minori in tutto: un'indagine sul carcere minorile in Italia, Atti del convegno giovanile pro civitate christiana*, Assisi 27-31 dicembre 1973, Emme Edizioni, Milano, 1974; Moro A.C., *I diritti inattuati del minore*, La Scuola, Brescia, 1983; Pitch T., *Responsabilità limitate: attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano, 1989.

10. Milani L., *Devianza minorile: interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e Pensiero, Milano, 1995.

del/della minore, il cui comportamento di rilevanza penale, viene interpretato come un segnale del suo disagio psico-sociale che deve essere subito colto e affrontato”¹¹.

Il sistema italiano di giustizia penale minorile, come sopra evidenziato, è anche caratterizzato dalla specializzazione di tutti i suoi professionisti che intervengono durante il procedimento penale minorile: dai magistrati (requirenti e giudicanti, togati e onorari) al personale della polizia giudiziaria e della polizia penitenziaria, dagli operatori dei Servizi psico-socio-educativi dell’USSM e del territorio agli avvocati e agli altri operatori del settore. L’azione penale in Italia è obbligatoria e il Pubblico ministero minorile è competente sia in materia penale che civile. Il Tribunale per i Minorenni è altresì competente sia in materia penale che civile, e per ogni decisione prende in esame tutti gli elementi di ogni singolo e specifico caso, partendo proprio dai BIC.

Questo approccio educativo è garantito anche dalla composizione del Tribunale per i Minorenni. A eccezione della fase delle Indagini Preliminari in materia penale, in cui decide solo un Giudice togato, in tutte le altre fasi del procedimento penale – così come in tutti gli altri procedimenti civili e amministrativi – il Giudice decide in composizione collegiale e mista: due giudici togati e due giudici onorari. Questi ultimi sono sempre un uomo e una donna per garantire un approccio di genere, e sono selezionati dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), tra individui con specifiche competenze tecniche ed esperienze provenienti da professioni umanistiche diverse da quelle legali, tra cui psicologia, pediatria, criminologia, pedagogia. Ciò garantisce una piena comprensione del/della minore che è il soggetto del procedimento giurisdizionale. Durante l’Udienza Preliminare del procedimento penale, la cosiddetta “Udienza filtro”, in cui viene decisa la maggior parte dei procedimenti penali, il collegio è composto da un Giudice togato e da due giudici onorari, aventi lo stesso peso rispetto alle decisioni da adottare.

Il presente volume presenta analisi e riflessioni metodologiche inerenti agli interventi realizzati dall’Ufficio Minori Sottoposti a Procedimento Penale del Comune di Milano (Servizio MSPP), a favore di minori sottoposti a procedimento penale a piede libero, dopo un’esperienza quasi trentennale che ha consentito con il tempo di raffinare modalità e metodologie di intervento.

Innanzitutto occorre evidenziare che il Servizio MSPP, che si occupa esclusivamente di minori sottoposti a procedimento penale a piede libero, ossia non sottoposti a misura cautelare, è pressoché un *unicum* rispetto

11. Laera L., “Presentazione”, in Moyersoen J. (a cura di), *La messa alla prova minorile e reati associativi*, a cura di FrancoAngeli, Milano, 2018.

alle realtà di Servizi Specialistici sul territorio nazionale a gestione diretta di un singolo Ente Locale. Infatti gli Enti Locali, singoli o associati, per quanto riguarda per esempio la realtà lombarda, tendono a creare équipe specializzate all'interno dei Servizi che si occupano di Tutela Minori, ma anche a finanziare progetti *ad hoc* attraverso i quali provvedere all'effettuazione delle indagini ai sensi del D.P.R. 448/1988 e alla gestione delle Messe alla Prova. Nato come progetto sperimentale nel 1991, si è stabilizzato come Servizio nel 1994 e ha continuato a operare fino a oggi come tale. L'esperienza acquisita nei decenni, grazie anche all'apporto di operatori competenti e appassionati, ha consentito di affinare metodologie di intervento e percorsi individualizzati a favore di ragazzi e ragazze autori di reati.

Il Servizio Sociale come disciplina e la conseguente professionalità dell'Assistente Sociale è caratterizzato innanzitutto da un fine – trasversale a ogni suo ambito di applicazione – che è rispondere a bisogni di singoli individui, gruppi e comunità locali in trasformazione, sia fisiologica che critica, problematica.

La parte prima del volume è dedicata alla definizione del lavoro sociale e del percorso psicologico, ai rispettivi modelli di riferimento, a concetti fondamentali quali “valutazione eco-sistemica multidisciplinare partecipata trasformativa”, “reato come sintomo di sofferenza profonda”, “corresponsabilità tra servizi, genitori e ragazzi”, “azioni sinergiche tra Sistema Giudiziario, Sistema Educativo e Rieducativo e Psico-Sociale della cura”, “adolescenza come seconda nascita”, a strumenti quali “il Triangolo o Mondo del Bambino”, nonché alla cornice normativa (D.P.R. 448/1988 e atti successivi), che costituiscono il nucleo centrale delle azioni e degli interventi di questo Servizio.

La parte seconda riflette sul *modus operandi* del Servizio attraverso il suo processo di lavoro declinato in sette fasi, per ciascuna delle quali vengono evidenziati gli aspetti metodologici dell'intervento e l'analisi del caso di un minore denominato Francesco.

Fase 1: Azioni preliminari e avvio dell'intervento. Si inizia a “conoscere” la situazione di cui il Servizio si occuperà a seguito della richiesta di indagine psico-sociale ex articolo 9 D.P.R. 448/1988 inviata dalla Procura o dal Tribunale per i Minorenni, attraverso i dati anagrafici del ragazzo e della famiglia, il territorio in cui vive, la presenza di eventuali pregresse denunce, la tipologia del reato, il contesto di residenza, la composizione familiare, la presenza di altri Provvedimenti del Tribunale in sede penale o civile, tutte informazioni che vanno lette quali possibili indicatori protettivi o viceversa di rischio per quel ragazzo. L'individuazione della composizione dell'équipe da assegnare al caso si effettua nel corso delle riunioni

settimanali degli operatori, in cui si valuta anche l'attivazione di un contatto con gli altri operatori psico-socio-educativi, per un eventuale incontro finalizzato alla conoscenza della situazione o, in alcuni casi, per una presa in carico congiunta dei diversi Servizi coinvolti. Questo comporta una modulazione degli interventi "caso per caso", che vengono definiti in relazione alla singola situazione, secondo modalità di integrazione e collaborazione rispettose delle specificità di ogni Servizio.

Fase 2: Il trattamento con l'adolescente e la sua famiglia. Questa fase è particolarmente complessa perché comprende una serie di step: la convocazione in ambito coatto, il primo colloquio, le conclusioni del primo colloquio e le ipotesi di prosecuzione, l'intervento dell'Assistente Sociale nel trattamento con la famiglia e dello psicologo con l'adolescente. Ognuno di questi step, viene opportunamente declinato sia dal punto di vista metodologico e contenutistico, che dal punto di vista delle modalità organizzative e operative, utilizzando concetti e parole chiave come "convocazione generica", "osservazione", "ascolto mirato ed empatico", "setting accogliente", "spazio di riflessione", "capire anziché giudicare e valutare", "comunicazione verbale e non verbale", "consapevolezza", "valori socialmente condivisi", "vissuto soggettivo", "supporto individualizzato" e "supporto alle funzioni genitoriali", "risorse disponibili", "agito trasgressivo", "mito familiare", "percorso individualizzato", "ingaggio terapeutico", "mentalizzazione", "trasformazione", "flessibilità della tecnica" e "*feedback*" che consentono di comprendere a fondo come ogni passaggio sia frutto di un pensiero e di un lavoro di riflessione costruito e consolidato in quasi trent'anni di esperienza, che ha portato all'attuale *modus operandi* del Servizio MSPP.

Fase 3: Il colloquio di restituzione con l'adolescente e la famiglia. Si tratta di una fase finalizzata non solo a condividere con il/la minore autore di reato e con i suoi familiari, congiuntamente o più spesso separatamente, quanto è emerso durante il percorso svolto nella fase precedente, ma altresì a permettere a tutti i partecipanti di interagire per operare un bilancio sulla situazione attuale e sul trattamento breve effettuato dall'équipe psicosociale del Servizio MSPP nei termini del grado evolutivo. Tale colloquio di restituzione può configurarsi come momento conclusivo dell'indagine psicosociale, oppure può rappresentare un momento significativo di passaggio alla successiva fase di lavoro con il/la minore e i suoi familiari in attesa dell'Udienza.

Fase 4: La relazione psicosociale per l'Autorità Giudiziaria. Cosa contiene la relazione psicosociale inviata all'Autorità Giudiziaria che ha conferito il mandato dell'indagine al Servizio MSPP? Fornire alla stessa

una serie di informazioni, riflessioni e considerazioni in merito a quanto riportato dal/dalla minore e dai familiari, a quanto osservato dall'équipe psico-sociale e, soprattutto, a ciò è stato possibile condividere ed elaborare in termini trasformativi. È suddivisa in tre parti: la prima riguarda la famiglia ed è generalmente redatta dall'assistente sociale, la seconda il/la minore ed è generalmente redatta dalla/o psicologa/o, mentre la terza è dedicata a una sintesi e una prognosi in relazione alla situazione osservata, sia sul versante personale del/della minore, che sulle risorse familiari disponibili e alle quali può attingere quest'ultimo in questo passaggio di crescita, ed è generalmente redatta da entrambe le figure che compongono l'équipe psicossociale.

Fase 5: Prosecuzione o sospensione dell'intervento? Questa fase ha una durata variabile di tempo, dettata da una serie di fattori. Proprio nell'ottica di non perdere tempo prezioso, perché è pacifico che i tempi del processo penale non coincidano con i tempi di crescita evolutiva del/della minore, l'équipe psicosociale valuta se proporre a quest'ultimo e alla sua famiglia un'eventuale prosecuzione del percorso di sostegno. Le finalità di tale proposta sono molteplici: consolidare le acquisizioni evolutive maturate nel percorso di conoscenza o supportare ulteriormente la funzione genitoriale e la crescita evolutiva del ragazzo anche attraverso interventi di sostegno psico-socio-educativo al nucleo. In caso il Servizio MSPP non ritenga sussistano elementi di rischio psicosociale e/o di recidiva, valuta di non dover proseguire l'intervento rimanendo pertanto in attesa della celebrazione dell'Udienza (sospensione dell'intervento).

Fase 6: "L'assistenza affettiva e psicologica del minore" all'interno dell'Udienza. L'articolo 12 del D.P.R. 448/1988 dispone che: "sia garantita l'assistenza affettiva e psicologica al minore in ogni stato e grado del procedimento penale". Sulla base del dettame normativo citato, l'équipe psicosociale del Servizio MSPP che ha svolto l'indagine, e che rappresenta il riferimento per il/la minore e la sua famiglia, partecipa direttamente o indirettamente, delegando gli operatori dell'USSM competente in caso di competenza giudiziaria extra-distrettuale, alle Udienze celebrate presso il Tribunale per i Minorenni. In questa fase vengono opportunamente descritte le tipologie di Udienze, preliminari o dibattimentali, le modalità di partecipazione, anche del/della minore e dei suoi familiari, il ruolo dei vari soggetti, le modalità di svolgimento dell'Udienza, nonché i possibili esiti della stessa.

Fase 7: Il percorso riabilitativo di Messa alla Prova. Ampio spazio è dedicato, anche da un punto di vista metodologico, allo strumento previsto dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 448/1988: la sospensione del processo per

Messa alla Prova. L'analisi delle normative nazionali dei Paesi europei, consente di rilevare che la cosiddetta "probation processuale" è una prerogativa del sistema di giustizia minorile italiano. Infatti, nella maggior parte dei sistemi di giustizia minorile dei Paesi europei, la "probation" esiste esclusivamente in fase di esecuzione della pena, assumendo peraltro una denominazione e una disciplina diversa a livello sostanziale e procedurale, a seconda del Paese esaminato: "Sursis avec mise à l'épreuve" – SME – in Francia, "Bewährung" in Germania, "Probation" in Regno Unito, in Spagna e "condizionale parziale" in Svizzera¹².

Occorre evidenziare che una delle maggiori peculiarità dell'istituto di «probation processuale» italiano è la sua elevata flessibilità, riscontrabile tra l'altro nei seguenti aspetti:

- applicabilità indipendente dalla tipologia di reato commesso;
- applicabilità anche con i riti alternativi (es. giudizio abbreviato o giudizio immediato);
- applicabilità in caso di precedenti condanne;
- possibilità di modifica delle prescrizioni durante il periodo di sospensione del processo;
- possibilità di proroga in caso di esito non pienamente soddisfacente, fermi i limiti massimi di durata di 1 anno oppure di 3 anni (qualora si proceda per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; art. 28 comma 1, D.P.R. 448/1988).

Con le sue peculiarità di grande flessibilità e programmaticità e con i suoi obiettivi di cambiamento, questo istituto ha notevolmente contribuito ad abbattere il tasso di recidiva dei minori autori di reati. Basti ricordare i dati sopra citati, in cui l'Italia risultava avere all'inizio degli anni 2000, il più basso tasso di delinquenza minorile rispetto sia ai Paesi dell'UE che agli USA¹³. Inoltre, l'applicazione di questo istituto, con una recente riforma è stata anche estesa agli adulti autori di reati, ma con ben altri risultati anche tenuto conto della minor disponibilità di risorse umane e finanziarie allocate.

L'elevato numero di esiti positivi di Messa alla Prova per reati gravi e l'altrettanta diminuzione della recidiva, verificata nella lunga esperienza sul campo, delinea come indicatore l'irrinunciabilità di un metodo di lavoro, che dà i suoi frutti quando, nel procedimento, si pone al centro la rielaborazione del blocco evolutivo del/della minore, nelle sue dinamiche intrapsichiche, familiari e sociali. Il rito, per le sue dimensioni, catartiche e simboliche, può raggiungere il mondo interno dell'adolescente autore di re-

12. Moyersoen J. (a cura di), *La messa alla prova minorile e reati associativi*, Franco-Angeli, Milano, 2018.

13. Cfr. nota 5.

ato e potenziarne la forza dei cambiamenti psichici, trasmettendo con ciò il valore affettivo dell'appartenenza alla propria comunità e il significato del rispetto delle norme che istituisce¹⁴.

Infine un approfondimento è dedicato all'esperienza del Servizio con lo strumento degli incontri di gruppo dei genitori, finalizzato a sostenere e rafforzare la funzione genitoriale in un momento di particolare crisi, come quello della conoscenza della commissione di un reato da parte del/la proprio/a figlio/a.

Il volume si chiude con due utili allegati contenenti una bibliografia in materia e i riferimenti normativi principali.

Il presente volume è rivolto soprattutto agli operatori della giustizia minorile, in particolare agli operatori dei servizi psico-socio-educativi del Ministero della Giustizia, del territorio e delle strutture residenziali penali aperte o chiuse, nonché ai magistrati minorili togati e onorari e agli avvocati minorili, ma anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo importante settore della Giustizia tesa all'applicazione del principio riabilitativo previsto dalla Costituzione, e nello specifico rivolta all'adolescente autore di reato.

L'attuale normativa penale minorile ha come fulcro tale fondamentale principio, che sottende la ripresa dei processi maturativi nella mente del/la minore che delinque, ritenendo l'intervento a ciò mirato necessario e proficuo per far evolvere la personalità in formazione verso migliori destini e per recuperare risorse preziose alla società.

L'importanza di tali obiettivi induce all'auspicio che possano essere garantite, mantenute se non incrementate, tutte le risorse necessarie (psico-socio-educative, economiche e giudiziarie) tese alla loro realizzazione operativa.

14. Gatto M.C., "Introduzione", Gasparini M., "Il rito processuale minorile come antidoto al rito della banda" e "Il processo maturativo adolescenziale in un percorso di messa alla prova", Poli A., "La messa alla prova nei reati associativi: l'esperienza dell'ufficio Gup del tribunale per i minorenni di Milano", in Moyersoen J. (a cura di), *La messa alla prova minorile e reati associativi*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

Introduzione. Modelli teorici e metodologia

1. Il lavoro sociale e i modelli di riferimento

Il Servizio Sociale come disciplina, e la conseguente professionalità dell'assistente sociale, è caratterizzata innanzitutto da un fine trasversale a ogni suo ambito di applicazione: rispondere a bisogni di singoli individui, gruppi e comunità locali in trasformazione, sia fisiologica che critica o problematica.

In altri termini, il lavoro sociale dell'assistente sociale si concretizza nell'azione di accompagnamento di persone, famiglie, gruppi e comunità, nei passaggi del loro ciclo di vita, ove si verificano fragilità o fratture nell'affrontare problemi o fenomeni specifici più o meno temporanei, che comportino un cambiamento, in situazioni di diversa complessità personale e familiare.

Lo specifico professionale di quest'operatore è quindi la sua continua traduzione di saperi diversi, in una lettura mirata alla specifica e concreta situazione da affrontare con le persone ovvero all'azione, al cambiamento, all'intervento sociale a largo spettro, dal particolare al generale.

È una professione che deve agire nello specifico punto di frattura, vuoto, blocco o conflitto tra individuo/famiglia-ambiente/società nel loro concreto dispiegarsi e nella loro relazione quotidiana. Un mondo vitale in cui uno squilibrio tra interno/esterno, persona/famiglia, individuo/società hanno prodotto una qualsiasi situazione di disagio o di vera e propria sofferenza e lesione di un diritto.

L'assistente sociale è quindi, o tende a essere, l'esperto del cambiamento perché a fronte della capacità di lettura globale dei bisogni della persona/famiglia/comunità, deve agire per valorizzare risorse, legami, attori formali e informali con capacità da un lato promozionali, dall'altro di protezione e riattivazione dei soggetti e delle risorse in gioco.